

TI_GERICHTE 12.2007.191 vom 12. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.191

FR: TI_GERICHTE 12.2007.191 du 12 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 12.2007.191 del 12 novembre 2008

Regeste

Banca - responsabilità per investimenti - obbligo di informazione

Erwägungen

E. 12

In assenza di un mandato di gestione patrimoniale tra le parti nemmeno si può rimproverare alla convenuta la mancata informazione al cliente circa la progressiva perdita di valore dei titoli intervenuta successivamente e il conseguente mancato consiglio di vendere l'investimento (II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 14 aprile 2008 inc. n. 10.2006.8). Nonostante R_____ abbia riferito di non aver mai sottoposto all'attrice la parabola discendente del titolo (p. 4), è indiscutibile che la diminuzione di valore dello stesso era perfettamente evincibile dagli estratti bancari messi a disposizione della cliente e che essa ha attentamente esaminato, spuntandoli (testi R_____ p. 2 e S_____ p. 2), nelle sue accurate visite in banca o al suo domicilio, effettuate il 7 novembre 2000, il 10 aprile 2001, il 28 settembre 2001 e il 26 ottobre 2001: nella distinta degli investimenti al 7 novembre 2000 il titolo aveva in effetti un corso dell'89.75% (doc. E); in quella al 31 dicembre 2000 - trattenuta in banca in forza della convenzione di "posta trattenere" e dunque ricevuta a quella data (cfr. art. 5 del "contratto relativo all'apertura di un conto e di un deposito" e "ordine di trattenere la corrispondenza", entrambi nel plico doc. A) e comunque ritirata dall'attrice il successivo 10 aprile (doc. 12) - il corso era salito al 91.25% (doc. C); in quella "trattenuta" al 10 aprile 2001 e visionata il successivo 28 settembre (doc. 13) il corso era poi sceso all'89% (doc. E), per poi passare al 64.375% in quella al 28 settembre 2001 (doc. E), al 60% in quella al 26 ottobre 2001 (doc. E) ed al 25% in quella al 31 dicembre 2001 (doc. C). Il teste R_____ ha per altro aggiunto, sia pure senza saper collocare nel tempo la circostanza, che l'attrice e le figlie erano state avvisate (p. 4) rispettivamente erano coscienti del calo del titolo e del suo rating (cfr. pure l'annotazione nel doc. 14). E in ogni caso lo stesso perito, pur avendo ammesso - con il senno di poi - che prima del marzo 2002 la vendita dei titoli sarebbe stata opportuna (perizia p. 9), non è però stato in grado di stabilire in quale momento il crollo o anche solo il calo del titolo sarebbe divenuto ineluttabile e pertanto la banca avrebbe ragionevolmente dovuto, anche in assenza di un ordine "stop-loss" da parte del cliente, mai dato, consigliarne la vendita (perizia p. 9). Si aggiunga per altro che l'attrice, confrontata in precedenza con un importante calo delle obbligazioni "8 3/8% Telefonica de Argentina SA 1993-2000", scese al di sotto del 65% (cfr. doc. 8), mai aveva chiesto ed ottenuto che le stesse fossero vendute.

E. 13

Ma a prescindere da quanto precede, si osserva che la petizione e con ciò l'appello avrebbero già dovuto essere respinti per il fatto che l'attrice non ha tempestivamente

contestato entro il termine di un mese previsto dall'art. 7 delle condizioni generali (doc. 1, documento questo di cui l'attrice ha ammesso la ricezione nella "dichiarazione / specimen di firma" da lei sottoscritta e contenuta nel plico doc. A) né l'operazione d'acquisto né la mancata operazione di vendita (o mancato consiglio di vendita) delle obbligazioni. Dagli atti è in effetti risultato che le sue prime rimostranze sulla questione sono state formulate il 26 novembre 2002 (cfr. doc. 14; teste M _____ p. 4) tramite una lettera del suo legale, per altro nemmeno versata agli atti. Senonché non risulta, né è stato preteso, che nei precedenti colloqui telefonici e incontri tra le parti, avvenuti il 7 novembre 2000, il 10 aprile 2001, il 25 settembre 2001, il 28 settembre 2001, il 26 ottobre 2001, il 5 febbraio 2002, il 18 febbraio 2002, il 9 aprile 2002 ed il 5 giugno 2002, essa, pur essendo - come detto - stata a conoscenza della situazione, abbia mai avuto da ridire in proposito. L'attrice ha del resto ammesso che la non congruità dell'investimento nelle obbligazioni argentine le era in ogni caso risultata evidente già in occasione di un incontro, verosimilmente quello del 26 ottobre 2001 (cfr. doc. E; testi M _____ p. 2 e Re _____ p. 6), avvenuto al suo domicilio in presenza del suo consulente Re _____, rispettivamente in quello, avvenuto presso la sede della convenuta il 18 febbraio 2002 (doc. 14), ove si era discusso in merito allo "scudo fiscale" e alla dichiarazione di "good standing" negata dalla banca (teste M _____ p. 2; appello p. 18).

E. 14

Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 808'821.29, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 11 settembre 2007 di AP 1 è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 6'950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 7'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 15'000.- per ripetibili. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.